



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

**VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

**VISTA** la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto -legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

**VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

**VISTO** il proprio decreto n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a.s. 2015/2016;

**VISTO** il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

**VISTO** il proprio provvedimento n. 4398 del. 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2016/2017;

**VISTO** il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il proprio decreto n. 3172 del. 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il proprio decreto n. 4479 del 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

**VISTO** il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 5971 del 01.08.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 4365 del 29/08/2016 con il quale, in esecuzione del Decreto Monocratico del TAR Lazio n. 4609, del 05/08/20216, (R.G. n. 10461/2015) è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, scuola Primaria e/o scuola dell'Infanzia delle ricorrenti: **PIETROPINTO Rosanna (19/09/1973 PZ)**, **POMPILII Rosa Maria (24/11/1967 EE)** e **TORO Francesca (11/10/1982 PE)**;

**TENUTO CONTO** che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza e alla decadenza dei contratti eventualmente stipulati nel caso di trattazione di merito favorevole all'Amministrazione;

**VISTA** la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 7723/2020 (R.G. 10461/2015), pubblicata in data 06/07/2020, con la quale il suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo respinge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

**VISTO** il proprio provvedimento, prot. n. 6367 del 28/07/2020, con il quale, in esecuzione della citata Sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza Bis, n. 7723/2020, è stata disposta con efficacia *ex tunc* la cancellazione delle ricorrenti sopra indicate dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo, scuola dell'Infanzia e scuola primaria;

**VISTA** l'Ordinanza cautelare n. 5636/2020, pubblicata in data 22/09/2020, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. 6629/2020, con la quale è stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare proposto dai ricorrenti e, per l'effetto, la sospensione dell'esecutività della Sentenza pronunciata dal TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 7723/2020;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTO** il proprio provvedimento, prot. n. 9961, del 22/10/2020 con il quale, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 5636/2020, pubblicato in data 22/09/2020, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. n. 6629/2020, nelle more della definizione del giudizio di merito, è stato disposto il **reinserimento con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale, per la scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria delle appellanti: **POMPILII Rosa Maria (24/11/1967 EE) e TORO Francesca (11/10/1982 PE)**;

**VISTA** la **Sentenza n. 5548/2021, pubblicata in data 26/07/2021**, con la quale il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 6629 del 2020, definitivamente pronunciando sull'appello, in parte lo dichiara improcedibile, per il resto lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

**VISTO** l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

**VISTO** in particolare l'art. 1 – quinquies, comma 1 bis della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13901 del 03/06/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 05.09.2020 – recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2020/2021, in particolare la sezione "Disposizioni in materia di contenzioso";



Ministero dell'Istruzione  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 10891 del 07/04/2021 avente come oggetto “Modalità procedurali relative ai depennamenti dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia assunti a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e successivamente depennati a seguito di sentenza definitiva – richiesta di parere (rif. Nota AOODRMA 6358 del 29/03/2021);

**RITENUTO** che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell’art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sopracitata Sentenza emessa dal **Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 5548/2021, R. G. 6629/2020, pubblicata in data 26/07/2021

**DISPONE**

**Art. 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della **Sentenza n. 5548/2021, pubblicata in data 26/07/2021**, emessa dal **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 6629/2020, i sottoelencati docenti sono depennati con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, per la scuola Primaria e/o per la scuola dell’Infanzia, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia

<b>DOCENTE</b>	<b>GRADUATORIA / SITUAZIONE GIURIDICA</b>
<b>POMPILII Rosa Maria (24/11/1967 EE)</b>	AAAA (Scuola Infanzia) SUPPLENTE: <b>Contratto fino al 31/08/2021</b> I.C. Castellalto (TE) <b><u>Effetti sul contratto:</u> modifica del contratto a tempo determinato di durata annuale (31/08/2021) in contratto a tempo determinato con termine finale 30/06/2021</b>
<b>PIETROPINTO Rosanna (19/09/1973 PZ)</b>	NO RIVOVO GAE triennio 2019/2022
<b>TORO Francesca (11/10/1982 PE)</b>	AAAA – EEEE (scuola infanzia e scuola primaria) SUPPLENTE: Contratto fino al 30/06/2021 I.C. MARTINSICURO ( <b>nessun effetto sul contratto</b> )



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**Art.2**

Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1, è annullato il provvedimento, prot. n. 4365 del 29/08/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti sopra indicate;

**Art. 3**

E' annullato, altresì, il proprio provvedimento, prot. n. 9961 del 22/10/2021 con il quale, in esecuzione della citata ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato, n. 5636/2020, pubblicata in data 22/09/2021, è stato disposto, fino alla definizione del giudizio di merito, il reinserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e/o Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti **POMPILII Rosa Maria (24/11/1967 EE) e TORO Francesca (11/10/1982 PE)**;

**Art. 4**

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inserite le docenti: **POMPILII Rosa Maria (24/11/1967 EE) e TORO Francesca (11/10/1982 PE)** apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già incluse.

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il Dirigente  
Maria Cristina De Nicola

- Alle docenti interessati
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, Convitto Nazionale "Delfico" e C.P.I.A. della Provincia di Teramo
- All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
- Alle OO.SS.
- All'Albo istituzionale on line